

camente in avarie *particolari* ed avarie *comuni* (1129). Cosicchè, stando ai principi enunciati nel nostro codice, le spese di pilotaggio sarebbero semplici spese di navigazione e, quindi, a carico della nave, se incontrate per far fronte alle *ordinarie necessità* della navigazione (art. 642, 3° comma cod. comm.) (1130); per contro, sarebbero avarie comuni, se pagate in un porto dove la nave ha dovuto far *rilascio forzato* per causa di tempesta, caccia di nemici o pirati o vena d'acqua cagionata da caso fortuito o da forza maggiore (art. 643, n. 10 cod. comm.).

220. - *Le spese di pilotaggio come avarie comuni nel diritto vigente.* — Riprendendo a questo punto l'esame della questione da noi proposta all'inizio del paragrafo 218, osserviamo anzitutto, con una dottrina d'indiscussa autorità (1131), che l'elenco delle cause (tempesta, vena d'acqua, ecc.), a cui l'art. 643 n. 10 fa risalire il *rilascio forzato*, non è tassativo, ma ha natura puramente dimostrativa. E, pertanto, se invece che « da una vena d'acqua, il *rilascio* fosse occasionato da per-  
« dita o rottura di attrezzi indispensabili alla continuazione del  
« viaggio, o da qualsiasi altro danno avente la stessa natura, le  
« spese di cui è causa entrerebbero allo stesso modo in avaria  
« comune » (1132). Ed è quest'ultimo, peraltro, il sistema adottato nella Regola X (a) di York e d'Anversa, 1924 (1133), cioè

(1129) Art. 390 cod. fr.; 642 cod. it.; 146 cod. belga; 698 cod. oland.; 808 cod. spagn.; 635 cod. portogh.; 654 cod. romeno; 700, 701 cod. ted.; 187 cod. scand.

(1130) Una conseguenza che accompagna le spese di pilotaggio allorchè sono semplici spese di navigazione, è la loro esclusione dall'indennità di assicurazione. Ciò menzionano in modo esplicito i codici della Colombia (art. 453), olandese (art. 708), giapponese (art. 664), francese (art. 354), dell'Equatore (art. 757).

(1131) F. BERLINGIERI, *op. cit.*, pag. 133, n. 87; idem, *Le Regole di York e d'Anversa*, 1924, Genova, 1927, pag. 118.

(1132) Idem, *Delle avarie e della contribuzione*, *loc. cit.*

(1133) Regola X (a): « Quando una nave sarà entrata in un porto o luogo di *rilascio* o sarà ritornata al porto o luogo di *caricazione* in conseguenza di un *accidente*, di un *sacrificio*, o per altre circostanze straordinarie, le quali abbiano reso indispensabile, per la comune salvezza, un tale provvedimento, le spese di entrata in questo porto o luogo saranno ammesse in avaria comune; e quando sarà ripartita con tutto o parte del carico, le corrispondenti spese di uscita da questo porto o luogo derivanti dalla detta entrata o ritorno, saranno similmente